

## **Legge provinciale n. 10 del 2010**

### **Art. 4**

#### **Valutazione delle candidature per nomine o designazioni in organi di amministrazione**

1. Le persone da nominare o da designare, oltre ad avere i requisiti stabiliti dalle norme vigenti e dagli ordinamenti degli enti interessati, devono essere scelte in ragione di:

- a) competenza ed attinenza del curriculum rispetto alla carica;
- b) indipendenza ed assenza di conflitti di interesse;
- c) rotazione delle cariche e degli incarichi secondo quanto disposto dall'art. 7; in caso di cumulo di cariche ai sensi del comma 1 dell'art. 7 va indicata la gratuità degli incarichi, le ragioni che collegano i settori in cui operano gli enti interessati e le partecipazioni sociali che giustificano il cumulo;
- d) rappresentanza di genere.

## **DPP 21/08/2008 n. 34-141/Leg (Regolamento Agenzia)**

### **Art. 4**

#### **Consiglio di amministrazione**

1. Il CdA dell'Agenzia è nominato dalla Giunta provinciale, per la durata di cinque anni, ed è composto da:

- a) *omissis*
- b) *omissis*
- c) un esperto esterno, nominato dalla Giunta provinciale, in materia di gestione e valorizzazione economica del patrimonio e del paesaggio silvo-pastorale;
- d) *omissis*
- e) *omissis*